SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 9 APRILE 1959

(14ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento del Corpo della guardia di finanza » (449) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE *Pag.* 189, 193, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209
BERTOLI 194, 195, 203
BOSCO, *relatore* . 189, 193, 195, 198, 199 200, 201, 202, 203, 207
BRACCESI 200
CONTI 203
FORTUNATI 203, 204, 206, 207
GALLOTTI BALBONI Luisa 195
GIACOMETTI 194
OLIVA . 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208
PARATORE 192, 198, 201, 202, 203, 209
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 209
RODA 192, 193, 195, 198

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro De Giovine e per le finanze Piola.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del Corpo della guardia di finanza » (449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del Corpo della guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *relatore.* L'organico del Corpo della guardia di finanza è rimasto pressochè immutato dal periodo anteriore al 1940. Ad

esso corrisponde un ordinamento derivante da una serie di provvedimenti legislativi e regolamentari succedutisi in modo frammentario dal 1923 al 1952 ed emanati in relazione al progressivo rinnovarsi ed estendersi dei compiti di istituto; sicchè l'ordinamento del Corpo deriva più da una sovrapposizione di provvedimenti contingenti che da una visione organica delle funzioni del Corpo stesso.

Il disegno di legge n. 449 si ispira a due scopi, connessi tra loro, in quanto mira: *a*) ad assestare l'ordinamento del Corpo; *b*) a sanarne le gravi deficienze organiche.

1) *Organici attuali della Guardia di finanza.*

Il Corpo dispone attualmente di una forza di 35.296 unità, con le quali, nonostante l'encomiabile impegno posto nell'assolvimento del proprio dovere dal personale di ogni grado, non riesce ad assolvere in modo completo i servizi ad esso deferiti dalla legge.

Le attività tradizionali del Corpo, quale la vigilanza ed il riscontro presso le dogane e le fabbriche dei generi sottoposti ad imposte di produzione, i controlli e le indagini per l'applicazione delle imposte dirette ed indirette, si sono enormemente dilatate in conseguenza dell'incremento industriale, commerciale e dei traffici. Inoltre, nell'esercizio di tali compiti, il Corpo della guardia di finanza deve far fronte a nuove tecniche di evasione fiscale e a nuove forme di contrabbando, organizzato in vaste associazioni e fornito di larghe disponibilità finanziarie e di mezzi rapidi e moderni; è stato pertanto necessario contrapporvi un'organizzazione specializzata di trasmissioni, di mezzi motorizzati e nautici, nonchè di aerei e di apparecchiature radar.

Ingente sviluppo hanno avuto inoltre i compiti relativi ai controlli e ai rilevamenti per l'applicazione delle imposte dirette e indirette, in relazione all'accresciuto ritmo della produzione, del reddito e quindi del gettito delle imposte. Ai compiti tradizionali di istituto altri se ne sono aggiunti a seguito di nuove esigenze quali le operazioni di polizia giudiziaria da eseguire alla dipendenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, i controlli sulla circolazione e sul deposito degli olii minerali, la estensione dei servizi di tutela finanziaria al territorio di Trieste, il controllo sui punti franchi di nuova istituzione, eccetera.

I settori nei quali si articola l'attività del Corpo e che abbisognano di aumento di personale sono:

a) *Settore della vigilanza permanente.*

Vi sono assegnati 18.500 uomini, mentre ne occorrerebbero 20.500 per assicurare un completo servizio lungo il confine terrestre e marittimo, nei posti fissi presso fabbriche, depositi e stabilimenti e specialmente presso le 510 dogane e sezioni doganali.

b) *Settore dei controlli.*

Vi sono impegnati 5.250 uomini, che risultano insufficienti per verificare con la dovuta periodicità le medie e grandi aziende (in numero di circa 1.600.000) ai fini dell'applicazione delle imposte indirette sugli affari, e per eseguire, con tempestività e completezza, le ispezioni richieste in numero di circa 300.000 all'anno dagli uffici finanziari per l'applicazione delle imposte dirette.

c) *Settore delle indagini e degli accertamenti.*

Vi sono ora assegnati 5.150 uomini, che devono essere aumentati per opporre una remora più efficace all'attività contrabbandiera e per eseguire più adeguatamente gli altri servizi del settore.

d) *settore organizzativo.*

Impegna attualmente 6.400 uomini, che non sono sufficienti a far fronte alle nuove esigenze relative all'aumento e al perfezionamento tecnico dei mezzi in dotazione, nonchè alle esigenze dei nuovi servizi, quale quello aereo e quello cinofilo.

2) *Rendimento del Corpo.*

Nonostante le rilevate deficienze organiche, il Corpo della guardia di finanza rende utilissimi servizi alla finanza pubblica.

Nell'esercizio finanziario 1957-58 l'attività repressiva del Corpo si riassume nelle seguenti cifre:

174.287 denunzie (con un aumento dell'8,5 per cento rispetto al 1956-57);

171.339 persone denunciate (con un aumento dell'8,7 per cento);

22.367 milioni di tributi evasi accertati (+ 36,8 per cento);

270.739 milioni di penalità minime applicabili (+ 326 per cento).

Inoltre ai vari uffici dello Stato (finanziari, giudiziari ed altri) sono state fornite dal Corpo 1.336.713 informazioni. A tali compiti di natura repressiva e informativa si aggiunge l'importantissima attività preventiva, diretta a creare un ambiente idoneo al normale funzionamento del meccanismo tributario. Il rapido accenno ai servizi resi allo Stato dal Corpo della guardia di finanza, pur nella sua attuale struttura, dimostra quanto maggiore sarebbe il rendimento del servizio se gli organici fossero adeguati alle esigenze attuali della vita economica della Nazione.

3) *Aumento degli organici.*

Accurati studi effettuati dal Ministero delle finanze e dal Comando generale del Corpo hanno accertato che sarebbe necessario un aumento della forza organica di circa 10.000 unità.

Il disegno di legge contiene l'aumento in 5.430 unità, e ciò non tanto per il motivo di moderare la spesa, accennato nella relazione governativa al disegno di legge — motivo che di per sè non sarebbe valido, quando si tratta di fornire allo Stato strumenti più idonei a combattere le evasioni fiscali — quanto per le difficoltà derivanti dal reclutamento, dall'addestramento e dalla specializzazione di un troppo elevato complesso di nuove unità. È buona norma infatti che i reclutamenti di nuove forze vengano contenuti entro i limiti determinati dalla capacità di assorbimento del Corpo. Sotto questo profilo, si dimostra saggia la limitazione dell'incremento in sole 5.430 unità che, opportunamente, sono state anzi distribuite in tre anni, in modo che l'incremento non abbia a verificarsi tutto in una volta, subito dopo l'entrata in vigore della legge.

4) *Ripartizione dell'organico fra i vari gradi.*

Le 5.430 unità da portare in aumento agli attuali organici sono ovviamente ripartite fra i vari gradi del Corpo, con un aumento di 3.717 unità nei militari di truppa, di 1.554 unità per la categoria dei sottufficiali e di 159 unità per la categoria degli ufficiali, di cui 100 vanno ad aumentare gli organici degli ufficiali inferiori.

L'incremento del numero dei sottufficiali e degli ufficiali consentirà anche miglioramenti di carriera che appaiono indispensabili sia per adeguare il Corpo della guardia di finanza al ritmo di progressioni di grado degli altri Corpi militari, sia per assicurare un reclutamento di elementi sempre più idonei alle esigenze del complesso servizio.

5) *Ordinamento del Corpo.*

Gli articoli 3 e seguenti del disegno di legge disciplinano l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, provvedendo ad una più razionale organizzazione dei comandi, delle scuole e degli enti vari, nonchè ad un maggiore coordinamento delle funzioni e delle attività del Corpo con quelle degli altri organi dello Stato.

Il Comandante generale del Corpo è scelto fra i generali di Corpo d'Armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo, secondo un principio ormai consolidato dalla tradizione e convalidato dall'esperienza.

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Comandante in seconda proveniente dai generali della Guardia di finanza.

I comandi e i reparti territoriali si articolano in zone, legioni e nuclei di polizia tributaria; le scuole comprendono un comando scuole, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e i centri d'addestramento; gli enti vari sono i centri studio, i centri tecnici, i centri logistici, il reparto autonomo centrale, le officine e i magazzini.

L'esposizione che precede, pur nella sua brevità, dimostra l'opportunità di approvare il disegno di legge con qualche emendamento non sostanziale che sarà proposto in sede di discussione degli articoli.

La Commissione difesa, in data 8 aprile 1959, ha espresso il suo parere favorevole.

Il vostro relatore ritiene infine di sottolineare l'urgenza del disegno di legge in relazione sia alle esposte necessità di servizio, sia alle esigenze del reclutamento, che richiede un adeguato periodo di tempo per la sua attuazione; quindi ritardando l'approvazione del provvedimento si allontanerebbero nel tempo le utili ripercussioni che indubbiamente sortiranno le proposte modifiche di organico e di ordinamento ai fini del perfezionamento dei servizi tributari.

L'onere finanziario che il disegno di legge comporta per l'esercizio finanziario 1959-60 è di 750 milioni, in quanto l'aumento dell'organico è scaglionato in tre esercizi. Complessivamente, si può calcolare che le 5.430 unità da portare in aumento agli attuali organici importeranno un maggiore onere di circa 4.300 milioni.

Il sacrificio richiesto all'Erario non è di trascurabile entità, ma lo Stato non può negare i mezzi per il perfezionamento e l'ammodernamento degli organi per la tutela della attività tributaria, dalla quale dipende la esplicazione di ogni altra pubblica funzione.

PARATORE. Io avevo pensato che alla testa della Guardia di finanza, invece di esserci un Comandante di Corpo d'Armata, ci dovesse essere un tecnico cioè un Comandante proveniente dalla carriera della Guardia di finanza. Infatti se alla testa della Guardia di finanza ci fosse stato un tecnico, alcuni fatti recentemente avvenuti non sarebbero successi. Mi è stato però detto che, dato che trattasi di un Corpo anche combattente, questa eventualità non è consentita. Limitiamoci a raccomandare quindi che il Comandante generale sia più strettamente legato al Comando della guardia di finanza.

Per quanto riguarda la spesa di 750 milioni si dice che trova la sua copertura nel fondo globale. Desidero che la cosa sia accertata (deve essere nella nota preliminare) perchè evidentemente la iscrizione nel fondo globale comporterebbe che il provvedimento sia già stato deliberato e discusso dal Consiglio dei ministri prima della presentazione del bilancio al Parlamento.

Un'ultima osservazione, e su questa insisterei. Non trovo opportuno, specialmente per quanto riguarda le questioni militari, stabilire che le norme vadano in esecuzione il giorno dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Atteniamoci alla Costituzione: le leggi vadano in esecuzione quindici giorni dopo la pubblicazione, a meno che non vi siano ragioni di particolare gravità per dare diversamente.

RODA. Qualche breve considerazione. Anch'io sono del parere che il provvedimento, in linea di massima, deve essere accettato, ma vorrei fare una raccomandazione al rappresentante del Governo: più che puntare al potenziamento quantitativo (che accetto perchè condivido in pieno la necessità di aumentare l'organico non al livello di 5.000 unità, ma addirittura di 10.000), punterei sul potenziamento qualitativo. Non voglio soffermarmi su questo punto e rimettere il dito sulla piaga. Sono tutte cose che noi conosciamo perchè quasi tutti i membri della Commissione finanze e tesoro vivono la vita economica della Nazione, o per lo meno la hanno vissuta fino a ieri, e conoscono tutti i fasti e nefasti di questo Corpo che però, in linea di massima, nella sua pluralità, è meritevole di ogni rispetto e riguardo.

Per quanto riguarda l'incremento qualitativo, potrà fare una certa impressione il fatto che vi sarà un aggravio sul bilancio, a triennio compiuto, di 4 miliardi e 200.000 lire; ma se il Corpo della guardia di finanza saprà operare con intelligenza e scrupolo non disgiunti da quella onestà che noi tutti riconosciamo, questa somma sarà ricuperata non una volta, ma dieci volte e ancora di più. Io debbo ricordare che l'allora Ministro del tesoro Andreotti propose un provvedimento legislativo che ha tentato di porre argine alle grosse evasioni nel campo degli olii minerali. In occasione della discussione di quella legge abbiamo constatato che le evasioni, nel solo campo degli olii minerali,

sia pure con la discrezionalità che hanno questi conteggi (quando si tratta di fare il conto delle evasioni, i conteggi sono sempre imperfetti), si aggiravano dai 70 ai 100 miliardi all'anno. Questo fatto era dovuto, più che altro, alla carenza del Corpo della guardia di finanza; motivo per cui non è la preoccupazione della maggiore incidenza di spesa che potrebbe costituire una remora al progetto di legge.

Dall'esposizione del senatore Bosco, veramente pregevole perchè sintetica, ma soprattutto molto chiara, ho sentito che ad ispezionare le medie e le grandi aziende (ed io avrei detto anche le piccole aziende, perchè la Guardia di finanza non si limita ad ispezionare le grandi e medie aziende, ma ispeziona anche quelle artigiane, e fa bene) ci sono 5.430 unità: sono troppo poche in questo settore, più che negli altri.

BOSCO, *relatore*. Qui è previsto l'aumento.

RODA. Ringrazio della spiegazione. Ma, a lume di candela, sono troppo poche queste unità per i compiti che debbono esplicare; però più che mai in questo settore occorrerebbe una bonifica qualitativa; e questo si può ottenere mettendo questi militari in condizioni migliori di vita. Solo così saremo in grado di ottenere quella bonifica richiesta e sentita dal Paese e che un membro del Governo non potrebbe chiedere a un funzionario che percepisca 40.000 lire al mese. Mi si può obbiettare che altri funzionari dello Stato percepiscono lo stesso stipendio; ma essi non sono soggetti al lavoro gravoso e delicato, e soprattutto di utilità economica per il Paese, come lo sono le guardie di finanza.

PRESIDENTE. Mi permetterei di fare alcune domande al rappresentante del Governo.

Effettivamente quello che ha detto il senatore Roda, se non è a conoscenza diretta di ciascuno di noi, lo è per lo meno come conoscenza generica, perchè può essere vero o può essere non vero; ma è un fatto pacifico. Ora non possiamo fare accuse generiche se non abbiamo naturalmente dei casi specifici; dobbiamo però porci un po' il problema come se lo è posto il senatore Roda. pur guardandolo da un altro punto di vista.

Noi non possiamo certamente pretendere che il finanziere o l'allievo finanziere abbiano a percepire degli stipendi tali che possano metterli al sicuro contro tentativi di corruzione; questo è evidente. Bisogna che noi contiamo molto sulla preparazione morale e poco su quello che diamo economicamente. Però dobbiamo cercare quanto meno di vedere quale sviluppo di carriera minima può essere dato a questo personale, dopo quanti anni possono essere in grado di essere promossi, eccetera.

BOSCO, *relatore*. In relazione proprio a queste esigenze è previsto il notevole aumento del numero dei sottufficiali a 1.500. Non si può fare la nuova legge di avanzamento se prima non si fa l'organico. Quindi questo nuovo ordinamento serve anche a migliorare la carriera soprattutto dei sottufficiali, perchè su 5.000 unità che si aumentano ben 1.500 sono sottufficiali.

PRESIDENTE. Questo è il punto che volevo mi fosse chiarito: cioè se nell'ordinamento è stato stabilito quel minimo sufficiente di personale onde poter effettuare con celerità e sollecitudine dei trasferimenti. Non parlatemi dell'impossibilità pratica, oltrechè giuridica, dei trasferimenti, perchè è inutile andare a dire che si debbono denunciare fatti di corruzione: il corruttore, siccome è complice del corrotto, non lo denuncerà mai per non danneggiare anche se stesso. Quindi l'unica cosa che si può fare è quella di accertare i fatti per vie indirette (sproporzionato tenore di vita, gioielli, automobile, tutte cose che fanno presupporre una fonte illecita di guadagni).

Un'altra domanda che volevo fare è questa: se il nuovo organico è fatto in maniera tale da poter presumere che i militari si possano muovere molto più facilmente di quello che non abbiano fatto fino ad oggi.

Terza domanda: una delle situazioni difficili per noi, e che noi constatiamo, è quella della vigilanza contro particolari forme di contrabbando, e particolarmente il contrab-

bando marittimo. Tutti abbiamo letto, più o meno, la storia della signora Maresca, attualmente sotto processo, la quale ha detto palesemente che era sorto un conflitto tra il suo defunto marito e il signor Esposito nella ripartizione di un carico di contrabbando che avevano evidentemente fatto arrivare nella zona di Napoli, via mare. Questo è un fatto di cui abbiamo preso conoscenza attraverso le deposizioni della donna, che credo si possano considerare veritiere. Tra questa gente si parla liberamente di « carichi » arrivati e ripartiti come di una cosa naturale; possiamo riconoscere come una cosa altrettanto naturale che in qualsiasi città d'Italia si vendano le sigarette di contrabbando.

In relazione a questa situazione io credo che vi sia la necessità di aumentare di molto l'organico per avere una maggiore vigilanza costiera. Una volta io stesso, avendo avuto delle notizie, mi sono permesso di fare delle segnalazioni. Il Colonnello comandante si prese una paura terribile e mi venne a trovare al mare, dove mi trovavo, in privato, per spiegarmi che con gli uomini che egli aveva a disposizione non poteva fare più di quel tanto; perchè siccome i militari erano pochi, e quando si spostavano si veniva a sapere che gli uomini che quel giorno aveva a disposizione andavano in una determinata località, lo sbarco si faceva naturalmente in un altro posto.

La stessa cosa si può dire per il controllo stradale. Purtroppo anche lì si sa come avviene lo « sviamento », quando è di guardia quel tale che può essere più o meno amico: naturalmente si carica la merce e si gira tranquilli perchè è scortata, si può dire, da un amico. Certo, se c'è il pericolo di trovare un altro ispettore per la strada, la scorta non funziona più. È evidente che in questo caso il personale di ispezione dovrebbe essere più numeroso.

L'ultima cosa che vorrei sapere è se il nucleo centrale di polizia tributaria viene rafforzato, sempre in riferimento all'esempio che ho fatto sopra di certe relazioni di amicizia, che tante volte non sono neanche tali; si tratta di quel complesso di rapporti familiari per cui, naturalmente, quella data persona viene messa tempestivamente sull'avviso e può, al momento opportuno, fare in modo che certi documenti non vengano fuori. Il nucleo centrale, naturalmente, non ha queste possibilità, e sappiamo benissimo che l'unica « difesa » contro il nucleo centrale è, quando si sa che arriva, di far pervenire immediatamente la visita nel nucleo locale, in modo che, quando il primo arriva, trova quest'ultimo già in funzione e non può sovrapporsi. Si sa benissimo che i nuclei locali, appunto per le loro relazioni e per evidenti ragioni di « acclimatazione » sono più miti del nucleo centrale; quindi a noi interessa che il nucleo centrale acquisti maggiori forze e maggiori possibilità. Ecco perchè io avevo domandato fin da principio come veniva variato l'organico. Mi auguro di poter avere risposte esaurienti attraverso il relatore o il Sottosegretario De Giovine.

GIACOMETTI. Gli esempi portati dal senatore Roda sono quasi di pubblica ragione. È però tutta una questione di preparazione. Per esempio in Francia c'è un gruppo speciale di funzionari della finanza che compiono delle indagini. Si tratta di guardie o di sottufficiali di finanza, ma sono scelti e preparati in una scuola speciale, dalla quale escono con la qualifica, all'incirca, di ispettori e sono pagati infinitamente meglio; cioè il funzionario che esercita il controllo è messo moralmente in condizione di non aver bisogno di guadagni extra, e se lo fa è segno che è un corrotto. Perchè se invece di 40.000 lire al mese un funzionario che esegue i controlli ne prende 100-120-130.000, allora la corruzione è più difficile e dipende esclusivamente dal temperamento dell'individuo.

Ora vorrei che per queste speciali importantissime funzioni si tentasse anche in Italia la creazione di un Corpo speciale che venisse pagato in misura conveniente e potesse quindi presentare una onestà, la quale garantisca lo scrupoloso adempimento del suo dovere.

BERTOLI. Io mi sono soffermato un momento sulla tabella degli organici e ho notato che tanto in base a quanto dice la relazione quanto in rapporto al contenuto degli articoli del disegno di legge, mentre

qualche passo è stato fatto per i sottufficiali, non è stato fatto nella stessa misura per gli ufficiali; anzi trovo che le percentuali di aumento degli ufficiali rispetto alla truppa sono molto diverse. Per esempio: maggiori + 20%; capitani + 12%, tenente e sottotenente, molto al di sotto.

BOSCO, *relatore*. Su che base ha calcolato la percentuale?

RODA. Dalla entrata in vigore della legge.

BOSCO, *relatore*. Questo sarà il nuovo organico dopo un anno di applicazione; qui sta l'equivoco.

BERTOLI. Mancano allora i dati precedenti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'organico attuale non è quello indicato nella prima colonna della tabella annessa al disegno di legge. Esso è il seguente: i generali di divisione da 1 salgono a 3; i generali di brigata sono attualmente 6; ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli) 180; i colonnelli salgono da 22 a 25; i tenenti colonnelli a 68, i maggiori a 90. Ufficiali inferiori (capitani, tenenti e sottotenenti): 300 capitani, 480 tenenti e sottotenenti. I sottufficiali attualmente, nelle loro varie categorie (maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere e vice-brigadiere): sono 8.397 e vanno a 9.950. I militari di truppa sono attualmente 25.933 e salgono a 29.000.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Domando se non sia possibile dare, all'agente che riscontra un'irregolarità, una percentuale non solo sulle multe, che già esiste, ma anche sugli accertamenti a carico delle evasioni sulle imposte di consumo e sull'imposta di famiglia, a titolo di premio, per esempio a fine d'anno.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è un Fondo massa piuttosto largo per le guardie di finanza, con il quale si danno premi e sussidi.

BOSCO, *relatore*. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Paratore sono perfettamente d'accordo: dare cioè a questo ordinamento un carattere di maggiore coordinamento con gli altri Corpi di polizia dello Stato e in generale con tutti gli altri organi dell'Amministrazione centrale.

Per quanto riguarda la dipendenza del Comandante della Guardia di finanza dal Ministro delle finanze, si è sottolineato che tale dipendenza è a tutti gli effetti l'elemento fondamentale: ogni e qualsiasi fatto di maggiore o minore gravità, dovrà essere segnalato, senza tuttavia che il Comandante del Corpo rinunci alla sua autonomia. Proporrò un emendamento all'articolo 4 del disegno di legge in esame, proprio per accentuare il coordinamento sia della Guardia di finanza che degli altri organi dell'Amministrazione.

Accetto senz'altro il suggerimento del senatore Paratore di eliminare l'ultimo articolo poichè non c'è particolare urgenza; si può applicare il principio della Costituzione.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Roda, mi pare che egli sia favorevole all'insieme del provvedimento, anzi andrebbe anche al di là. Infatti il senatore Roda ha detto: se si deve fare un miglioramento di organico in rapporto alle necessità attuali, tanto vale non farlo a singhiozzo e invece di aumentare l'organico di cinquemila unità, lo si aumenti di diecimila. A questo riguardo, ho già detto, vi sono delle difficoltà oltre che di ordine finanziario, soprattutto di carattere funzionale per cui non è possibile assorbire immediatamente un numero così elevato di elementi. Quindi si dovrà procedere con gradualità, badando alla qualità degli elementi, così come giustamente ha osservato il senatore Roda.

Per quanto si riferisce al trattamento economico, non si possono elevare le retribuzioni soltanto per certi gradi di un Corpo delle Forze armate. Il trattamento economico deve essere uguale. Secondo me, il problema essenziale è quello di migliorare la carriera. Non è giusto, ad esempio, che elementi specializzati (che hanno frequentato l'Accademia) abbiano una carriera che si chiude col grado di capitano. Ci siamo pertanto preoccupati di accettare la possibilità di uno

sviluppo di carriera, che migliori le condizioni di ciascun appartenente al Corpo.

L'aumento prevede 1.500 sottufficiali, in modo da consentire di raggiungere più facilmente il grado di maresciallo.

A questo riguardo dirò che è allo studio un provvedimento per ammettere al grado IX anche i sottufficiali di tutte le Forze armate e già l'ordinamento attuale si prepara a questo ulteriore passo della legislazione dello Stato. In sostanza questo ordinamento prepara un migliore trattamento di carriera e dà al personale quelle soddisfazioni che lo possono trattenere dal cedere alle tentazioni, cui si è fatto cenno.

Il senatore Trabucchi nel suo intervento ha parlato della necessità di procedere a periodici trasferimenti d'ufficio. Questo problema non può essere risolto isolatamente; esso si inquadrerà organicamente nel generale problema del reclutamento ed anche in relazione agli accasermamenti. Certamente questi trasferimenti sono indispensabili, per evitare cristallizzazioni di situazioni, sempre e comunque pericolose.

Credo di aver risposto al senatore Trabucchi anche per quanto egli aveva osservato in tema di miglioramenti di carriera per gli appartenenti a questo benemerito Corpo.

Contrabbando: qui le note sono dolenti. Solo che si pensi allo sviluppo delle coste italiane e al raggio delle frontiere terrestri, si ha un'idea delle difficoltà per combattere il traffico dei contrabbandieri. Se noi mettessimo un solo agente per ogni chilometro, solamente la sorveglianza delle coste marittime richiederebbe l'impiego di ottomila uomini. Indubbiamente il problema è grave, ma credo che il Comando generale del Corpo abbia scelto una buona strada; anzichè fissarsi sulla organizzazione territoriale della sorveglianza costiera — che sarebbe un compito arduo, se non impossibile — si è preoccupato giustamente di organizzare un servizio di sorveglianza marittima attrezzatissimo. Mentre infatti prima disponeva di qualche « barcone », oggi ha a disposizione mezzi veloci e modernissimi e perfino elicotteri per sorvegliare e reprimere il contrabbando in mare, spingendosi anche al di là delle 12 miglia della zona di vigilanza doganale marittima. È chiaro che il contrabbandiere giocherà di astuzia e con mezzi idonei, non ignorando che la Guardia di finanza ha di molto migliorato i propri.

Anche per questo riguardo, il provvedimento dovrebbe venire approvato, in quanto tende appunto a soddisfare l'esigenza di reprimere per quanto possibile il contrabbando. Il senatore Giacometti ha spiegato egregiamente la vera natura dei fenomeni patologici. Il Corpo della guardia di finanza si è trovato di fronte a compiti veramenti ingenti ed immani; il ritmo della produzione è aumentato e naturalmente bisogna fare uno sforzo notevole affinchè il Corpo si adegui alle esigenze moderne. Ma per fare questo, bisogna dare ad esso i mezzi necessari. Credo pertanto che la Commissione farà bene ad approvare il provvedimento al suo esame, dando fiducia al Corpo della guardia di finanza, che ci ha richiesto un aumento abbastanza modesto.

A proposito dell'organizzazione dei nuclei di polizia tributaria sui quali sono state sollevate delle osservazioni, anticipo che proporrò un emendamento diretto appunto allo scopo di creare un reparto specializzato formato da personale scelto, particolarmente adatto a svolgere quella specifica attività.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevoli colleghi, dopo quanto ha esposto il relatore Bosco, il Sottosegretario ha poco da aggiungere. Il relatore non soltanto ha fatto il quadro vivente dei compiti che la Guardia di finanza deve svolgere, ma ha anche illustrato il disegno di legge e le finalità del disegno stesso, che sono quelle di dare a questo Corpo quella vitalità e quella funzionalità che gli sono assolutamente necessari. Ricordo che dal banco di senatore, durante la discussione del bilancio delle finanze mi feci corifeo di queste necessità, indicando tutti quei dati, veramente impressionanti, che da una parte chiarivano l'enormità dei compiti e dall'altra illustravano ciò che nell'adempimento di questi compiti la Guardia di finanza aveva raggiunto: ed ho avuto l'onore di ricevere il plauso del Senato in quella occasione.

Perciò, il richiedere a voi l'approvazione di questo disegno di legge corrisponde al pensiero che io avevo già manifestato dal banco di senatore.

Il Senato è stato concorde in questo incitamento al Governo di allora di provvedere a questo disegno di legge. Si è contenuto l'aumento del personale in organico evidentemente per le difficoltà di bilancio; ma, come giustamente ha osservato il relatore, a queste ragioni di disponibilità si è aggiunta una ragione di fondo e cioè la difficoltà del reclutamento di elementi idonei a formare questo specialissimo Corpo. E devo aggiungere, per aver potuto visitare — come certamente le avrà visitate il senatore Bosco — le scuole per sottufficiali e l'Accademia, che effettivamente i corsi che vi si tengono sono veramente degni della massima lode. Escono, infatti, da queste scuole, elementi che hanno una competenza tecnica da far meravigliare i più competenti ufficiali. Alla Scuola centrale, gli allievi sono sempre in primo piano: assistetti, in occasione di una visita che il ministro Andreotti fece accompagnato da me, ad interrogatori improvvisi e sono rimasto, non dico meravigliato ma profondamente commosso della competenza che attraverso questi corsi alcuni elementi avevano acquisito, specialmente in materia di esame di bilancio, eccetera.

Penso, di fronte a quanto hanno detto coloro che sono intervenuti in questa discussione, che il Governo non debba spendere ulteriori parole per chiedere e ottenere, mi auguro, l'approvazione di questo disegno di legge.

Quanto alla discussione che si è fatta sulle « tentazioni » che possono avere alcuni degli appartenenti a questo Corpo, io penso di dover dire una parola, la quale tolga a queste osservazioni la non reale corrispondenza alla realtà. In questo senso: in tutti i Corpi, in tutte le caste, in tutte le amministrazioni ci sono le pecore nere: corpi, istituti, amministrazioni sono formati da uomini che, come tali, possono essere indotti in tentazione. Ma dire, come ha detto il senatore Giacometti, che tutti sanno, tutti ripetono che i finanzieri si lasciano corrompere, è una generalizzazione senza fondamento. Ci sono, è vero, e lo ripeto, delle pecore nere, e quando si trovano si tolgono dal gregge; ma prego la Commissione di non generalizzare. Vi saranno stati dei fatti singoli incresciosi, ma dobbiamo ritenere che questi fatti si possano considerare eccezioni. Noi parlamentari dobbiamo avere fra gli altri nostri compiti, anche quello di difendere la nostra Amministrazione, di difendere l'Amministrazione dello Stato da queste accuse generiche che fanno del male a tutta la comunità e che non corrispondono alla realtà. Non generalizziamo, dunque. Tuttavia le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi saranno tenute nel debito conto.

Se questo disegno di legge non venisse approvato, e sollecitamente, non soltanto noi non otterremmo il miglioramento della funzionalità del nostro sistema tributario, ma potremmo anche trovarci di fronte a delusioni degli appartenenti a questo Corpo, delusioni che potrebbero anche riflettersi nella funzionalità del Corpo stesso.

Voglio finire — poichè qui si è gettata qualche ombra di carattere generale — affermando, e come cittadino e come membro del Governo, che la Guardia di finanza non soltanto per le sue funzioni, ma anche per il suo prestigio, è degna del massimo rispetto; e ad essa si deve quindi tributare anche la massima lode.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi

di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

B O S C O , *relatore*. Sull'articolo 1, primo comma, secondo il quale « Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze » la Commissione difesa ha fatto una osservazione. Essa dichiara di essere perfettamente d'accordo sul provvedimento, ma suggerisce di tornare alla formula tradizionale, secondo cui « il Corpo della guardia di finanza dipende dal Ministro delle finanze », eliminando cioè le parole « direttamente a tutti gli effetti ». Questa aggiunta è stata ammessa dal progetto governativo per agganciare più strettamente e direttamente la dipendenza del Corpo al Ministro. Proporrei pertanto di conservare la dizione usata nel disegno di legge.

O L I V A . Nelle finalità del Corpo mi pare che sia prevista anche la sua utilizzazione in guerra; ed allora in questo caso il Corpo della guardia di finanza non è più direttamente a disposizione del Ministro delle finanze, ma dipenderà — per la parte che verrà impiegata per le operazioni belliche — dal Ministero della difesa. Proporrei di chiarire con un capoverso questa eventualità: che qualora cioè il Corpo dovesse essere adibito alla difesa, cessa di essere alle dipendenze del Ministro delle finanze.

P A R A T O R E . Mi pare che sia inutile specificare le ragioni per cui il Corpo può dipendere da un ministero piuttosto che da un altro a seconda delle circostanze. È evidente che in caso di necessità la Guardia di finanza sarà posta al servizio del Ministero della difesa. Non si può, secondo me, inserire una precisazione del genere, nè parlare di situazioni di guerra...

B O S C O , *relatore*. In caso di guerra entrano in vigore le leggi di guerra, con le quali si prevede che lo Stato maggiore della difesa prende sotto il suo comando tutte le forze adibite alla difesa. In quel caso c'è — ed auguriamoci che non avvenga mai — un passaggio automatico di dipendenza. Siccome però questa legge provvede per il tempo di pace, così credo che si possa lasciare la dizione tradizionale.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In caso di guerra — caso deprecabilissimo — come si è fatto nel passato, quel battaglione o quella compagnia della Guardia di finanza che fosse destinato a combattere, verrebbe avulso dalle finalità e dai compiti di istituto del Corpo e verrebbe posto alla diretta dipendenza del comando della grande unità cui fosse stato assegnato. La preoccupazione del senatore Oliva, di una duplice dipendenza, scompare completamente. Tanto è vero che in un successivo alinea dello stesso articolo 1 è detto che il Corpo della guardia di finanza « concorre alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari ».

P R E S I D E N T E . Per andare incontro alla osservazione del senatore Oliva proporrei una dizione articolata in modo diverso: dopo aver detto che il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente dal Ministro delle finanze. fa parte integrante delle Forze armate ed ha il compito di prevenire, ricercare, vigilare, ecc. ecc., direi, in un altro comma, che « concorre alla difesa delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari ».

R O D A . Non includerei nel disegno di legge la brutta parola « guerra ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che il senatore Bosco abbia già sufficientemente chiarito. D'altra par-

te c'è una legge generale che provvede ad evitare ogni possibile lacuna in proposito.

P R E S I D E N T E . Chiarito ogni dubbio, metto ai voti l'articolo 1 così come presentato dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:

Generale di divisione;
Generale di brigata.

Ufficiali superiori:

Colonnello;
Tenente colonnello;
Maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;

Ufficiali subalterni.

Tenente;
Sottotenente.

Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Aiutante di battaglia;
Maresciallo maggiore;

Maresciallo capo;
Maresciallo ordinario;

Brigadiere;
Vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

Appuntato;

Finanziere;

Allievo finanziere.

Dal punto di vista della tecnica legislativa e della lingua, osservo che al posto delle parole: « I personali ufficiali... » viene adoperata la dizione: « Il personale... » Sono brutte espressioni tutte e due: tanto valeva lasciare la prima dizione.

B O S C O , *relatore*. In tutte le leggi e negli ordinamenti degli altri Corpi delle Forze armate è sempre usata la dizione: « Il personale ufficiali... ».

P R E S I D E N T E . Vorrei domandare: il grado di aiutante di battaglia è conferito a tutti?

B O S C O , *relatore*. Il grado è concesso a chiunque compia azioni di notevole rilievo e può essere concesso soltanto « sul campo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale;
Comandi e reparti territoriali:

zone;
legioni;
nucleo centrale di polizia tributaria;
nuclei regionali di polizia tributaria;

Scuole:

comando scuole;
accademia;

scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.

Enti vari:

centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini.

B O S C O , *relatore*. Per quanto riguarda i Comandi generale e di reparti territoriali, di zona e di legioni non vi sono osservazioni da fare. Non sono invece previsti « nuclei provinciali » o « regionali» di cui si parla nell'articolo 3. Si crea un'antinomia tra comandi di zona e nuclei regionali di polizia tributaria, quasi che fossero autonomi. Anche nel corso del dibattito abbiamo stabilito una stretta dipendenza degli organi periferici da un comando unico.

E allora in relazione alla modificazione che mi appresterei a proporre per l'articolo 6, proporrei che l'articolo 3 anzichè distinguere i «nuclei » centrali di polizia tributaria dai « nuclei regionali... », fosse così concepito: « Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato: Comando generale; Comandi e reparti territoriali: zone, legioni e nuclei di polizia tributaria » ed il resto immutato.

Nell'articolo 6, poi, direi che sono costituiti nuclei di polizia tributaria, specializzati per le investigazioni che hanno ranghi variabili, a seconda dell'importanza economica, ecc. ecc.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non è contrario a tale modifica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica proposta dal relatore consistente nella sostituzione delle parole: « nucleo centrale di polizia tributaria; nuclei regionali di polizia tributaria », con la unica dizione: « nuclei di polizia tributaria ».

(*È approvata*).

Metto in votazione l'articolo 3 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Comandante generale della guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro della difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti diretti con le Amministrazioni centrali per coordinare l'attività della guardia di finanza con quella di altri organi dello Stato.

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della guardia di finanza.

Desidererei un chiarimento sulla parola « previa », inclusa nel primo comma, che invece, secondo me, dovrebbe essere sostituita dall'espressione « su conforme ».

Supponiamo che il Ministro delle finanze proponga, di concerto con quello della difesa, un provvedimento, ed il Consiglio dei ministri deliberi in modo difforme; come si può adoperare la espressione « previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ecc. ecc. »?

B R A C C E S I . La dizione è disposta dalla legge attuale.

B O S C O , *relatore.* Credo che vi sia una piccola differenza tra quello che si usava e quello che si usa, e la spiegazione ce la darà il Sottosegretario di Stato per le finanze.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La « previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro della difesa » non cambia nulla rispetto all'ordinamento attuale; l'aggiunta delle parole: « in servizio permanente effettivo », è stata fatta per sistemare la posizione giuridica. Infatti quando il comandante della Guardia di finanza raggiunge i limiti di età, si trova in condizioni analoghe al suo pari grado comandante generale dei Carabinieri e delle altre Forze armate dello Stato; e potrebbe, al pari di questi, essere mantenuto in servizio a discrezione, o rimanere in servizio fuori organico, in soprannumero, senza portare alcun pregiudizio di carriera agli altri ufficiali generali. L'aggiunta, dunque, delle parole « in servizio permanente effettivo » ha semplicemente lo scopo di chiarire questo aspetto.

BOSCO, *relatore.* D'altra parte la qualità del comandante (generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo) si richiede solo al momento della nomina: ciò consente, come è stato detto, la permanenza in servizio anche oltre i limiti di età, e per determinate circostanze. Ad esempio, il generale Morosini, già comandante generale dell'Arma dei carabinieri, doveva lasciare il comando dell'Arma a poca distanza di tempo dalle elezioni. Poichè questo cambiamento a quindici giorni dalle elezioni non venne ritenuto opportuno, anche per ragioni di ordine pubblico, il Governo ha trattenuto in servizio per 3-4 mesi il generale Morosini, per queste speciali esigenze. Lo stesso può verificarsi per il Comandante generale della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda la procedura per la nomina: quel « previa deliberazione del Consiglio dei ministri » è la ripetizione di quanto già è stabilito nella legge vigente. Che cosa significa? Quando si tratta di promuovere un decreto del Presidente della Repubblica, e indispensabile che il tramite sia un Ministro, anche se deve essere preceduto da una deliberazione. La proposta e la deliberazione devono marciare di concerto. Se il Ministro delle finanze propone ed il Consiglio dei ministri non delibera, al Ministro non rimane che una sola cosa da fare: dimettersi. Giuridicamente è chiaro che quando il Consiglio dei ministri ha deliberato, il Ministro è tenuto a fare da tramite tra il Consiglio dei ministri e il Presidente della Repubblica. Per garanzia maggiore si è voluto dare solennità a questo atto, per cui la nomina non è solo dovuta al Ministro delle finanze: occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri, ed in base a questa il Ministro propone al Presidente della Repubblica, che, naturalmente, emana il decreto.

La dizione del secondo comma, ultimo periodo « Ha rapporti diretti con le Amministrazioni centrali per coordinare l'attività della Guardia di finanza con quella degli altri organi dello Stato » mi è sembrata molto generica, in relazione alle conclusioni della Commissione speciale d'inchiesta sull'« Anonima banchieri ». Pertanto proporrei questo emendamento sostitutivo: « Ha rapporti diretti con il Comandante generale dei Carabinieri, col Capo della Polizia e con tutti gli altri organi centrali dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza ».

P A R A T O R E . Io farei precedere ai Carabinieri e alla Polizia, l'Amministrazione centrale dello Stato.

B O S C O , *relatore.* Se mettiamo prima l'Amministrazione centrale non si pone in rilievo la necessità di un coordinamento specifico con i capi degli organi di Polizia.

O L I V A . La precisazione del relatore riguarda solo il Comandante del Corpo della guardia di finanza; cioè egli avrà dei rapporti sul piano degli organi centrali. È prevista che vi sia una analoga correlazione di rapporti tra i comandi localmente? Perchè questo coordinamento raggiunga la periferia si dovrebbero emanare norme *ad hoc,* in modo che localmente vi sia una maggiore ela-

sticità nei rapporti tra le varie autorità ed affinchè vi possano essere intese immediate tra organi diversi. Condivido la preoccupazione del presidente Trabucchi: in altre parole dipenderebbe dall'iniziativa del Comandante generale di informare o non informare il Ministro su determinati avvenimenti...

P A R A T O R E . No, no: lo deve informare...

O L I V A . Sono d'accordo anch'io su questo e vorrei anzi che nella legge venisse chiaramente fatto obbligo — e non lasciato come un potere discrezionale — al Comandante di informare il Ministro.

B O S C O , *relatore*. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 4, dice: « Ha rapporti diretti con le Amministrazioni centrali per coordinare l'attività della Guardia di finanza con quella di altri organi dello Stato »; l'obiezione che con tali rapporti diretti deriverebbe al Comandante generale una autonomia tale da scioglierlo dai limiti della dipendenza dal Ministro delle finanze, è superata da quanto è stabilito al primo comma dell'articolo 1, in cui è detto: « Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ». Bisogna però concedere al Comandante generale una certa autonomia di rapporti, altrimenti si viene a subordinare tutta la sua azione al potere del Ministro.

In merito alla nomina del Comandante in seconda, di cui al terzo comma dell'articolo 4, i concetti sono due: o seguire un criterio di scelta e nominare il generale di divisione ritenuto più idoneo tecnicamente, anche se meno anziano; oppure nominare il generale di divisione più anziano.

La Commissione, a mio avviso, dev'essere grata al Governo per non aver proposto la nomina sulla base del sistema della scelta, ma di aver fatto prevalere il principio dell'anzianità, tenendo presente che tutti e tre i generali di divisione, per aver percorso l'intiera carriera, sono tutti e tre dei tecnici.

Per queste ragioni ritengo opportuno non variare il sistema proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Per le osservazioni sul testo dell'articolo 4, si poteva forse meglio chiarire il concetto, che mi pare corrisponda anche al pensiero del relatore e del Governo, nel senso di spostare le parole nel modo seguente: « Ai fini del coordinamento dell'attività della Guardia di finanza con quelle degli altri organi dello Stato, ha rapporti diretti con le Amministrazioni centrali dello Stato ».

B O S C O , *relatore*. Proporrei di premettere la parola « esclusivamente » alle parole « Ai fini di assicurare... ecc. ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono di questo parere: il Comandante generale ha questi rapporti in quanto appartenente alle Forze armate. È pericoloso dire « esclusivamente », che potrebbe suonare come una limitazione che non è opportuna: perchè il legislatore vuole il coordinamento ed ai fini di questo coordinamento il Comandante generale deve avere questi rapporti.

P R E S I D E N T E . Vi sono tre proposte di emendamento all'ultimo periodo del secondo comma: la mia proposta consiste nello spostare l'ordine delle parole, iniziando con: « Ai fini del coordinamento dell'attività... » eccetera; la seconda proposta del senatore Bosco è più radicale: premettere la parola « esclusivamente » all'emendamento da me proposto; la terza proposta, che mi suggerisce ora il senatore Mott, è di sostituire le parole « Ha rapporti diretti... » con le parole: « Può avere rapporti diretti... » eccetera.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non sono favorevole a nessuna di queste tre proposte di emendamento.

P A R A T O R E . I rapporti sono complessi: non possono essere « per coordinare », ma « anche per coordinare ».

P R E S I D E N T E . La questione fondamentale (com'è apparso anche nel corso dell'inchiesta Giuffrè), è quella di fare in

modo che l'autonomia della Guardia di finanza sia limitata dall'intervento costante del Ministro delle finanze. Noi non possiamo violare questo concetto di subordinazione. Però lo violeremmo se dicessimo che « ha rapporti diretti con le altre Amministrazioni centrali dello Stato ».

P A R A T O R E . C'è l'articolo 1 che dice che il Corpo dipende a tutti gli effetti direttamente dal Ministro delle finanze.

P R E S I D E N T E . Ciò significa che deve eseguire gli ordini del Ministro delle finanze, non vuol significare che quando ha rapporti diretti con le altre Amministrazioni dello Stato deve prima avvertire il Ministro.

O L I V A . Proporrei di togliere la parola « diretti ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo di togliere la parola « diretti ».

P R E S I D E N T E . Per concludere, le proposte di modifica all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 4 sono le seguenti: emendamento Bosco-Oliva: « Ha rapporti con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il capo della Polizia e con tutti gli altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza »; emendamento Paratore: sopprimere, nell'emendamento Bosco-Oliva, le parole « con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il capo della Polizia ».

B E R T O L I . Pregherei il senatore Paratore di precisare la ragione per la quale si oppone alla specificazione dei rapporti « con il Comandante generale dei Carabinieri e con il capo della Polizia »: se cioè si tratta di una questione di forma (nel qual caso essa potrebbe essere superata), oppure se è una questione di sostanza.

P A R A T O R E . È una questione di forma.

F O R T U N A T I . Per me, non è una questione di forma, ma di sostanza: se si dice: « Ha rapporti con tutti gli altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato », la domanda da porsi è questa: il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è un organo centrale, oppure non lo è?

B O S C O , *relatore*. Ha diverse dipendenze.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati fa sua la modificazione proposta dal senatore Paratore, con una aggiunta di un motivo non di forma, ma di sostanza.

A questo punto mi pare che la questione sia abbastanza chiarita.

Pongo ai voti il testo dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 4 secondo l'emendamento Bosco-Oliva, di cui do lettura:

« Ha rapporti con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il Capo della Polizia e con tutti gli altri organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, per assicurare il coordinamento con essi delle attività della Guardia di finanza ».

(*È approvato*).

Do ora lettura della proposta di modifica presentata dal senatore Oliva, tendente a sostituire l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 4, con il seguente emendamento: « Il Comandante in seconda è nominato dal Ministro delle finanze, che lo deve scegliere fra i generali di divisione della guardia di finanza ».

O L I V A . Chiarirò il mio concetto circa questo emendamento: proporrei di non nominare il più anziano, perchè si potrebbe venir a privare il Corpo dell'opera di un Vice comandante più preparato tecnicamente, ma meno anziano.

C O N T I . Apprezzo il punto di partenza della proposta del senatore Oliva, ma non le conseguenze. Dato che i generali di divisione del Corpo hanno percorso l'intiera carriera, essi hanno subìto nei singoli passaggi

di grado una profonda selezione: quindi dobbiamo partire dal presupposto che tutti siano evidentemente gli elementi più tecnicamente preparati.

Se la nomina del Comandante in seconda dovesse avvenire secondo l'emendamento Oliva, si andrebbe a creare una situazione di disagio psicologico nei confronti degli altri due generali di divisione che potrebbero venire scavalcati, con un apprezzamento quanto mai discutibile. Secondo il criterio dell'anzianità invece, automaticamente si ha il Vice comandante, creando quella situazione che noi vogliamo tutelare.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'emendamento Oliva dimentica probabilmente l'organizzazione militare gerarchica di questo Corpo, che bisogna viceversa tener presente, in quanto potrebbe verificarsi che un generale meno anziano debba comandare un generale più anziano.

Bisogna tener anche conto che per giungere al grado di generale di divisione, viene seguìta dall'ufficiale una lunga trafila, con un setaccio veramente severissimo. Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento Oliva.

F O R T U N A T I . Mi pare che la questione sia legata, da un lato, purtroppo, al mantenimento del carattere militare di un organismo che di militare non dovrebbe avere niente. Non dovrebbe esistere la necessità di configurare espressamente un Comandante in seconda, che sostituisca il Comandante generale; perchè secondo la gerarchia militare subentra automaticamente il generale più anziano di grado. Quindi se si vuol risolvere il problema che il collega Oliva ha posto — e che effettivamente esiste — dal punto di vista tecnico, non bisogna usare la denominazione di « Comandante in seconda » perchè è un pleonasma. Si potrebbe risolvere questo problema coll'istituire un tipo di servizio tecnico nell'ambito del Corpo stesso.

O L I V A . Per concludere questa discussione: il problema esiste e pregherei la Commissione di darmene atto.

La risposta del Sottosegretario Piola è strettamente rispondente alle esigenze di carattere militare.

Il problema a me è stato suggerito dalla osservazione fatta dal relatore quando illustrò le ragioni per cui si era ritenuto di mantenere al comando del Corpo un elemento essenzialmente militare, proponendo la figura del Comandante in seconda come una riparazione sul piano tecnico; per rispondere a questa esigenza, ho ritenuto di proporre che quale Comandante in seconda sia scelto il più competente fra i tre generali di divisione.

Comunque, se la Commissione non è di tale avviso, ritiro il mio emendamento.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'obiezione sollevata dal senatore Oliva trova una risposta nella relazione allegata al presente disegno di legge, ove a pagg. 2-3 (2 - Ordinamento della Guardia di finanza), è detto:

« L'ordinamento della Guardia di finanza comporta per ciascun comando, fino a quello di zona, specifiche attribuzioni nell'ambito di circoscrizioni territoriali, sicchè i problemi che a tali organi si pongono rimangono circoscritti ad aspetti particolari e mai investono gl'interessi generali della vigilanza o la complessiva organizzazione del Corpo, materie che sono riservate alla competenza del Comando generale. Quest'ultimo, però, è costituito in modo da non poter esercitare agevolmente, in determinati settori, i suoi poteri di direzione, non disponendo di organi idonei ad assumere con la necessaria continuità ed ampiezza gli elementi occorrenti per approfondire e risolvere i mutevoli problemi connessi con la tutela degli interessi finanziari dello Stato.

Tale compito non può svolgere il Comandante generale; non potrebbe svolgerlo, se non in via sporadica, come di fatto avviene, il Comandante in seconda, legato a funzioni esclusive e vicarie in cui non è sostituibile; nè potrebbero svolgerlo altri ufficiali di minor grado, non avendone l'autorità nei confronti dei comandanti locali, il prestigio nei confronti delle alte gerarchie con cui devono venire in contatto, l'esperienza e la larghezza

di vedute proprie soltanto di chi è adusato a trattare questioni di vasta portata.

Di qui la necessità di affiancare al Comandante generale collaboratori che, per l'elevatezza del grado, cui sono connesse quelle doti di capacità e di autorevolezza, possano curare e sottoporgli approfonditi studi sulle varie questioni concernenti la difesa tributaria, in modo che egli abbia, per le sue decisioni, un'esauriente e sempre valida base di giudizio.

A tali necessità soddisfa appunto l'aumento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza da uno a tre unità.

Codesti ufficiali avrebbero il compito specifico di coadiuvare il Comandante generale nelle particolari incombenze indicate e in tutte le altre pertinenti alla direzione e al controllo dei servizi e verrebbero inoltre investiti: il più anziano della carica di comandante in seconda; gli altri due di funzioni ispettive e di controllo ».

Questa parte della relazione, mi pare, risponde a tutte le osservazioni fin qui sollevate.

O L I V A . Mi dichiaro « sperimentalmente » soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento prima approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ciascuna zona è costituita dal Comando, da un numero vario di legioni e nuclei regionali di polizia tributaria e da un Centro di addestramento; ciascuna legione è costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni elicotteri e di unità minori. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni e di unità minori.

La legione allievi è costituita dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori; da essa dipendono la scuola alpina e la scuola nautica, nonchè la banda musicale del Corpo.

Il numero delle zone e delle legioni è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

L'onorevole relatore ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Ne do lettura:

« Ciascuna zona è costituita dal Comando, da un numero vario di legioni e da un Centro di addestramento. Ciascuna legione è costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, stazioni navali, sezioni elicotteri e unità minori.

Il Comando scuole è equiparato a Comando di zona ed ha alle dipendenze l'accademia, la scuola sottufficiali e la legione allievi le quali sono costituite dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina e la scuola nautica nonchè la banda musicale del Corpo.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per l'investigazione ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Essi si distinguono in:

nucleo centrale, che dipende direttamente dal Comando generale;

nuclei regionali, che dipendono direttamente dai Comandi di zona;

nuclei provinciali, che dipendono direttamente dai Comandi di legione o da Comandi di unità minori.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni ed unità minori.

Le legioni, il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e il reparto autonomo centrale sono Comandi di corpo.

Il reparto autonomo centrale dipende direttamente dal Comando generale, ha in forza il personale militare in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo e attende all'organizzazione dei servizi logistici nella capitale.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».

F O R T U N A T I . In questo modo si viene a peggiorare la situazione, creando in un certo senso la sensazione che le guardie di finanza espletino compiti militari e non militari; mentre i ruoli tributari comporterebbero un nucleo specializzato.

Io posso rendermi conto della necessità di soddisfare le esigenze militari. Ritengo però che ogni appartenente al Corpo debba conoscerne il meccanismo. Creando la distinzione netta tra specialisti e non specialisti la questione sarà aggravata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il nuovo testo proposto dal relatore Bosco.

(*È approvato*).

Art. 7.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Al personale militare anzidetto spetta la indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

F O R T U N A T I . L'ultima parte del primo comma potrebbe dar luogo ad interpretazioni errate. È necessario specificare.

O L I V A . Io proporrei la seguente formulazione: « . . . di natura tecnica afferente al Corpo di provenienza ».

F O R T U N A T I . Non è questo il problema da me sollevato. Il provvedimento riguarda gli ordinamenti del Corpo della guardia di finanza, ed i compiti di natura tecnica si riferiscono a quelli della Guardia di finanza: non possono venire attribuiti ad ufficiali provenienti da altri Corpi.

Naturalmente non si può considerare compito tecnico di istituto l'opera di un esperto, ad esempio, di motori. Ma nell'articolo in esame l'espressione usata lascerebbe presupporre che si tratti proprio di compiti di istituto. Da qui l'assurdo di ricorrere ad ufficiali di altri Corpi.

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe mettere il punto dopo « Aeronautica ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La dizione va interpretata letteralmente. Affermando che la Guardia di finanza può, per determinate esigenze o incarichi di natura tecnica, aver bisogno di ufficiali o sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, l'articolo evidentemente si

riferisce ad una tecnica propria di dette Armi.

È questione di interpretazione, quindi. Come ha giustamente osservato il senatore Fortunati, che necessità vi sarebbe di ricorrere per compiti di istituto ad ufficiali di altri Corpi? Dobbiamo prendere perciò l'espressione nel suo giusto significato.

B O S C O , *relatore*. Non si tratta assolutamente di compiti tecnici attinenti a quelli del Corpo della guardia di finanza, ma di compiti riguardanti le specialità di provenienza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della guardia di finanza o di altre Forze armate.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto col Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

F O R T U N A T I . Sono contrario all'ultimo comma, che viene a creare una situazione di privilegio in favore degli insegnanti in questione.

Con decreto del Ministro delle finanze dovrebbero svolgersi corsi retribuiti, mentre esiste uno stato giuridico che deve valere nei confronti di tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione.

B O S C O , *relatore*. Secondo me si tratta proprio del contrario. Io ho già avuto occasione di lamentare il sistema attuale di retribuzione, con il quale il Comando della guardia di finanza corrisponde compensi differenti a seconda del grado degli insegnanti. A Roma nessuno vuole assumere l'incarico, essendo i corsi pesanti e mal retribuiti.

Sarebbe semmai da raccomandare al Governo che questi decreti provvedano ad una retribuzione più equa per gli insegnanti in questione: applicando alla massa lo stato giuridico degli assistenti, questa ne sarà ancora più impoverita.

F O R T U N A T I . Insisto nel dichiararmi contrario. I professori universitari sono già retribuiti: bene o male, questo non importa. Assommandosi più incarichi, i relativi compensi dovranno essere mantenuti tutti sullo stesso piano.

P R E S I D E N T E . Debbo ricordare che noi non siamo chiamati ad esaminare lo stato giuridico dei professori. Il provvedimento non tocca tale questione; prevede solo di affidare degli incarichi ad insegnanti e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, per quanto sia possibile per il loro ordinamento, o a funzionari di altri rami dell'Amministrazione dello Stato. I relativi compensi verrebbero stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro. Tutto il resto non ci riguarda.

F O R T U N A T I . Ammettendo che il compenso per un professore universitario non è più quello fissato dallo stato giuridico, ma viene stabilito dal Ministro delle finanze, non si può interpretare il comma se non come il conferimento di un incarico *ad hoc* regolamentato dalla legge.

Questo, a mio avviso, muta lo stato giuridico.

D'altronde molte volte mi è stato fatto notare dagli onorevoli colleghi come non si possa, con una legge, apportare modifiche surretizie ad una altra. Ebbene, qui si tratta di una modifica surretizia allo stato giuridico dei professori. Non si tratta di approfondire

se questo è giusto o meno: si tratta di non procedere a modificazioni se non esplicitamente.

OLIVA. L'articolo 8 stabilisce la parte contabile. Nessuno vieta al professore universitario scrupoloso di prestare la sua opera gratuitamente, qualora questa rappresenti ciò che per i funzionari degli altri rami dell'Amministrazione civile è costituito dalla venticinquesima medaglia di presenza. Come è noto, anche per tali funzionari non è concesso andare oltre le ventiquattro medaglie di presenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.

Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito — Arma dei carabinieri —, con le varianti eventualmente necessarie.

(*È approvato*).

Art. 11.

I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'avanzamento al grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

L'avanzamento al grado di brigadiere è conferito ad anzianità ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Paratore un emendamento tendente alla sua soppressione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* So che il senatore Paratore ha proposto la cancellazione dell'articolo 14 per rimettersi alla norma di carattere generale. Ma desidero fargli presente che il provvedimento è molto urgente: oltre che per le ragioni di fondo già espresse, per l'attesa di ufficiali per i quali ogni giorno lasciato trascorrere può rappresentare la perdita della promozione.

Io pregherei quindi il senatore Paratore di voler venire incontro a queste giustificate esigenze.

PARATORE. Lei sostiene che, rinviando di quindici giorni, si pregiudicherebbe la posizione di alcune persone?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Non di quindici giorni, ma anche di un solo giorno.

PARATORE. Lei mette in imbarazzo un galantuomo e mi costringe a ritirare l'emendamento.

Devo comunque dichiarare che sono costretto ad astenermi dalla votazione, ritenendo che non si possano approvare in sede deliberante disegni di legge che importino riduzione di entrate o aumento di spese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Numero dei posti in organico		
	dalla data di entrata in vigore della legge	dal 1° luglio 1960	dal 1° luglio 1961
Ufficiali			
Generale di divisione	3	3	3
Generale di brigata	8	8	8
Colonnello	25	25	25
Tenente Colonnello	76	83	90
Maggiore	100	110	120
Capitano	320	340	360
Tenente e sottotenente	490	505	520
Sottufficiali			
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore	1.350	1.350	1.350
Maresciallo capo	1.400	1.400	1.400
Maresciallo ordinario	700	1.200	1.700
Brigadiere e vice-brigadiere	5.200	5.350	5.500
Truppa			
Appuntato	3.800	3.800	3.800
Finanziere e allievo finanziere	23.150	24.500	25.850

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'allegato testè letto.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari